

FONDAZIONE SANT'ELIA



P A L E R M O

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE

Tra

Fondazione Sant'Elia con sede legale in Palermo (PA), via Maqueda 81, C.F. 97256730827, P.I. 06251090822 in persona del suo Sovrintendente, Antonino Ticali, autorizzato alla firma del presente atto giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 gennaio 2025, di seguito la "Fondazione"

e

Noemi Mazzola, nata a Palermo, il 05.08.1997 e residente in Isola delle Femmine, via Libertà n. 129 C.F. MZZNMO97M45G273R, (di seguito "collaboratore"), titolare di Partita Iva n. 07285680828

Premesso che:

- 1) la Fondazione è un soggetto di diritto privato, dotato di personalità giuridica, che opera per la valorizzazione delle sedi concesse in uso dal Socio Unico, Città Metropolitana di Palermo;
- 2) Tale forma di valorizzazione è condotta mediante l'organizzazione di mostre, eventi culturali, collaborazioni con istituzioni culturali del territorio e straniere, altre attività previste a statuto;
- 3) Tali attività culturali, perché possano concorrere alla *mission* dell'ente necessitano essere accompagnate da un piano di comunicazione adeguato, in cui recita un ruolo importante l'impiego dei social network, la predisposizione di reels, short videos, fotografie, interviste, la creazione di contenuti testuali e visivi, (copywriting, shooting fotografici, realizzazione di grafiche) e la scrittura di newsletter finalizzate alla promozione ed al consolidamento della identità dell'ente.
- 4) La dott.ssa Noemi Mazzola, è una professionista di adeguata professionalità, avendo maturato notevole esperienza nel settore di cui sopra, presso soggetti pubblici e privati, anche del settore espositivo oltre che commerciale;
- 5) Mazzola ha inoltre supportato la Fondazione in attività analoghe garantendo risultati apprezzati dalla governance dell'Ente;
- 6) Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, con deliberazione del 01/2025 ha deciso di avvalersi della professionalità della dott.ssa Noemi Mazzola sino al 31.12.2025 mediante incarico di collaborazione professionale, a carattere autonomo sia sotto il profilo formale che sostanziale escludendosi, fin da ora, qualsiasi intervento della Fondazione in merito alle modalità di svolgimento e ai tempi di esecuzione della prestazione dedotta e qualunque vincolo di esclusiva da parte del professionista;
- 7) Il professionista è interessato a collaborare con la Fondazione a condizione di poter svolgere il proprio incarico con modalità tali da potergli garantire autonomia

FONDAZIONE SANT'ELIA



P A L E R M O

operativa e flessibilità di orari e presenze. Al contrario, egli non è disponibile a porre in essere forme di collaborazione più vincolanti rispetto a quelle proprie di una collaborazione libero-professionale;

- 8) Con il presente contratto è escluso ogni assoggettamento sia al potere direttivo che di controllo del personale con il quale, per ragioni della sua opera, il collaboratore potrà venire in contatto;

tutto ciò premesso,

si conviene e stipula quanto segue:

1) Premesse:

- a) Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.

2) Oggetto della prestazione e modalità di esecuzione:

La Fondazione affida a Noemi Mazzola l'incarico di svolgere le seguenti attività professionali:

- Pianificazione e gestione della comunicazione adeguata alla valorizzazione dell'ente e delle sue iniziative culturali;
- Preparazione e divulgazione di contenuti per social media, inclusa la realizzazione di reels, short videos, shooting fotografici, interviste, nonché la scrittura di copy e la creazione di contenuti testuali e visivi adatti alle diverse piattaforme digitali;
- Redazione e invio di newsletter per promuovere le iniziative dell'ente;
- Aggiornamento del sito web dell'ente;
- Comunicazione con le scuole, le università, e gli enti in convenzione con la Fondazione per la veicolazione delle informazioni riferite alle esposizioni, laboratori, visite guidate;
- Valorizzazione delle attività artistiche condotte in collaborazione con gli istituti di cultura straniera.

a) Il collaboratore accetta l'incarico e si impegna a svolgerlo con la massima professionalità ed al meglio delle proprie capacità, muovendosi in sintonia con le eventuali indicazioni della Fondazione e nel rispetto di ogni normativa, attuale o futura, comunque applicabile all'attività oggetto del contratto.

b) Poiché l'attività oggetto del presente contratto verrà svolta prevalentemente presso gli uffici della Fondazione, verranno fornite al professionista dettagliate informazioni su rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il professionista potrà operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla sua attività.

3) Obbligo di correttezza e riservatezza:

a) Il collaboratore si impegna a tenere una condotta che, per sua natura o per le possibili conseguenze, non risulti in contrasto con i doveri connessi all'esecuzione del contratto.

FONDAZIONE SANT'ELIA



P A L E R M O

b) Il collaboratore si impegna a mantenere la più ampia riservatezza su tutto quanto concerne la Fondazione.

E' fatto, pertanto, divieto di comunicare o divulgare qualsiasi tipo di informazione o notizia inerente l'organizzazione e/o attività della Fondazione ed in genere a tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza durante l'esecuzione del contratto. Tale obbligo si estende anche al periodo successivo alla cessazione del contratto.

c) E' fatto divieto di utilizzare documentazione o materiale di qualunque genere, di cui sia entrato in possesso per l'esecuzione del contratto, per fini estranei a quelli propri del contratto stesso.

4) Corrispettivo:

a) Per le prestazioni di cui al punto 2) è convenuto, pattuito e dalle parti accettato un compenso lordo di euro 11.250,00 (undicimiladucentocinquanta), oltre iva se dovuta, per l'intera durata del contratto dal 01.03.2025 al 31.12.2025, da liquidarsi, anche mediante rate mensili, secondo le modalità e i termini che saranno convenuti tra le parti, dietro presentazione di regolare fattura.

Tale somma si intende quale corrispettivo per l'attività complessivamente svolta dal professionista in esecuzione del contratto, nonché per l'assunzione di ogni connessa responsabilità ed obbligazione. Noemi Mazzola dichiara il regime fiscale alla stessa applicabile è quello forfettario.

La Fondazione si impegna a rimborsare le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal professionista per trasferte connesse allo svolgimento dell'incarico effettuate al di fuori del comune in cui ha sede la Fondazione. Tali spese saranno rimborsate dalla Fondazione solo se debitamente documentate.

5) Durata e recesso:

a) Il contratto decorre dall'1 marzo 2025 - data di sua pubblicazione sul sito internet dell'ente ed avrà scadenza il 31/12/2025. Ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto con preavviso di 3 mesi, da comunicarsi all'altra parte con raccomandata A/R. La Fondazione avrà altresì la facoltà di rinunciare al periodo di preavviso, liquidando al professionista un'indennità sostitutiva pari a 3 mesi di compenso.

b) Il contratto potrà inoltre essere risolto dalle parti con effetto immediato – senza obbligo di preavviso o di indennizzo alcuno - in presenza di una “giusta causa”, intendendosi per tale, gravi violazioni delle obbligazioni contrattuali.

6) Impedimenti:

a) Il professionista si impegna a dare tempestiva comunicazione alla Fondazione del sopraggiungere di un impedimento oggettivo, che non gli consentisse di svolgere l'incarico. Il perdurare di tale impedimento per un periodo di 2 mesi di calendario, consente alla

FONDAZIONE SANT'ELIA



P A L E R M O

Fondazione di recedere dal contratto, con semplice comunicazione scritta e senza obbligo di preavviso né di corrispondere al Professionista alcuna indennità.

b) Durante il periodo di impedimento il Professionista non avrà diritto ad alcun compenso e pertanto la Fondazione non sarà tenuta a corrispondergli alcunché.

7) Ulteriori previsioni:

a) Il contratto ha carattere strettamente personale. Esso non può quindi essere soggetto a cessione da parte del professionista, né il professionista potrà farsi sostituire nell'adempimento delle obbligazioni oggetto del contratto.

b) L'eventuale tolleranza di una delle parti di comportamenti dall'altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel contratto, non costituirà rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni in esso previsti.

c) Qualsiasi deroga, modifica od integrazione del contratto potrà intervenire esclusivamente in forma scritta e dovrà essere accettata da entrambe le parti. Qualsiasi comunicazione, richiesta consentita dalle disposizioni del contratto, dovrà essere effettuata per iscritto.

d) Nel caso in cui una qualunque clausola del presente contratto sia ritenuta illegittima, invalida o non azionabile in tutto o in parte, essa sarà ritenuta vincolante per le parti contraenti il presente contratto, nei limiti in cui ciò sia legittimo. In ogni caso, l'illegittimità o invalidità di una o più clausole non avrà alcun effetto sulla legittimità e validità delle rimanenti clausole del presente contratto.

8) Trattamento dati personali:


a) Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il professionista autorizza la Fondazione al trattamento dei dati personali per ottemperare agli obblighi normativi connessi al presente contratto.

9) Tracciabilità flussi finanziari:

a) Il Professionista, con riferimento al presente contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari stabiliti dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Professionista comunica alla Fondazione i seguenti estremi identificativi del conto corrente dedicato, IBAN IT94U0306943202100000004209. Tutte le transazioni relative al presente contratto dovranno avvenire a mezzo bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il professionista si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati trasmessi.

10) Controversie:

FONDAZIONE SANT'ELIA



P A L E R M O

a) Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o collegata allo stesso, sarà esclusivamente competente il Foro di Palermo.

11) Rinvio:

a) Per quanto non stabilito dal presente contratto si fa esplicito rimando alle norme del Codice civile che disciplinano il lavoro autonomo (art. 2229 e seguenti), alle norme vigenti in materia nonché all'ordinamento professionale, agli obblighi deontologici ed agli usi locali.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Palermo il 26/02/2025

La Fondazione *[Signature]*



Nomei Mazzola *[Signature]*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, secondo comma, c.c., il Professionista sottoscrive per presa visione ed espressa accettazione e conferma il disposto delle clausole: 3) obbligo di correttezza e riservatezza; 5) durata e recesso; 6) impedimenti; 10) tracciabilità dei flussi finanziari.

Noemi Mazzola *[Signature]*